



COMUNE DI BRUGNATO
Provincia di La Spezia

ORIGINALE

Registro Generale n. 16

ORDINANZA SINDACALE

N. 5 DEL 27-06-2023

**Oggetto: ORDINANZA PER LA PULITURA DI TERRENI E VEGETAZIONE
INCOLTA AL FINE DI PREVENIRE E DI ELIMINARE GRAVI
PERICOLI CHE MINACCIAANO L'INCOLUMITA' PUBBLICA E LA
SICUREZZA URBANA.**

L'anno duemilaventitre addì ventisette del mese di giugno, il Sindaco FABIANI
CORRADO

PREMESSO che nell'ambito urbano ed extraurbano vengono frequentemente notate situazioni di abbandono, incuria e degrado derivanti dalla mancata o discontinua pulizia dei terreni nonché dell'obbligatoria attività di sfalcio dell'erba e/o di potatura delle essenze arboree poste a dimora in giardini ovvero in aree incolte o boscate;

RILEVATA, in particolare, la presenza di:

- piante radicate in giardini, aree incolte o aree a bosco, con seccumi, marcescenze, rami spezzati a seguito di passati eventi meteorologici avversi, e suscettibili di caduta sulle sedi viarie prospicienti, e/o sui marciapiedi ed i passaggi pedonali;
- piantagioni (alberi, arbusti, rampicanti) collocate in posizioni pericolose, che nascondono o limitano la visibilità di segnali stradali o interferiscono in qualsiasi modo con la corretta fruibilità e funzionalità della strada;

DATO ATTO, altresì, che i terreni e i lotti incolti, recintati e non, siti sia all'interno che all'esterno del centro urbano, nonché nell'agro, a causa delle sopradescritte situazioni (presenza di sterpaglie ed erbe infestanti, cespugli ed arbusti), costituiscono rilevanti fonti di potenziale pericolo:

- di carattere igienico-sanitario in quanto motivo di degrado urbano e fonte di sporcizia in grado di far proliferare animali e parassiti nocivi e fastidiosi per persone ed animali;
- per la possibile propagazione di incendi con conseguente grave pregiudizio per l'incolumità delle persone e dei beni;

VALUTATA, per quanto sopra, la necessità che venga effettuata da parte dei proprietari, conduttori o detentori a qualunque titolo dei fondi privati, nel centro urbano e nell'agro, quali giardini, aree incolte, lotti inedificati, una integrale, costante e continua pulizia, unitamente a un'attività di mantenimento di dette aree durante l'intero arco dell'anno solare;

RITENUTO inoltre, indispensabile adottare gli opportuni provvedimenti finalizzati a prevenire potenziali situazioni di pericolo o di danno alla salute pubblica;

ACCERTATA la non necessità della comunicazione di avvio del procedimento in quanto il presente provvedimento ha carattere generale e contenuto normativo, ai sensi dell'art. 13, co. 1 della Legge 7 agosto 1990, n. 241;

TENUTO conto del combinato disposto degli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, per cui spetta al Sindaco l'emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti volti a tutelare la sicurezza e l'igiene pubblica;

ESPERITA la comunicazione alla Prefettura – U.T.G. Della Spezia ai sensi dell'art. 54, co. 4, del testo normativo da ultimo citato;

VISTI, da ultimo:

- l'art. 2, Lett. c, del D.M. 05.08.2008 (incolumità pubblica e sicurezza urbana);
- l'art. 15 della Legge 24.02.1992, n. 225 (protezione civile - competenza dei comuni);
- l'art. 255 del D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);
- gli artt.449 e 650 del Codice Penale;
- l'art. 12 della Legge 03.08.1999, n. 265;
- il Capo III del D.Lgs. 08.03.2006, n. 139;
- la Legge 21.11.2000, n.353;
- la Legge 24.11.1981, n. 689;
- il Testo unico delle leggi sanitarie;
- il vigente Regolamento Comunale di Polizia Urbana;

ORDINA

- 1) Ai proprietari di aree verdi urbane incolte, ai proprietari di villette e agli amministratori di stabili con connesse aree a verde, ai responsabili di cantieri edili stradali, ai responsabili di strutture artigianali e commerciali con annesse aree pertinenziali, che ancora non abbiano adempiuto, di provvedere ad effettuare i relativi **INTERVENTI DI PULIZIA A PROPRIA CURA E SPESE DEI TERRENI INVASI DA VEGETAZIONE**, mediante la rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l'incolumità e l'igiene pubblica, in particolar modo provvedendo all'eliminazione di sterpaglie e cespugli, nonché al taglio di siepi vive di

vegetazione e rami che si protendono sui cigli delle strade, mantenendo per tutto il periodo estivo le condizioni tali per non accrescere il pericolo per l'incolumità e l'igiene pubblica e il pericolo di incendi;

- 2) Ai proprietari e/o conduttori di aree agricole non coltivate, che ancora non abbiano adempiuto, di provvedere ad effettuare i relativi **INTERVENTI DI PULIZIA A PROPRIA CURA E SPESE DEI TERRENI INVASI DA VEGETAZIONE**, mediante la rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l'incolumità e l'igiene pubblica, in particolar modo provvedendo all'eliminazione di sterpaglie e cespugli, nonché al taglio di siepi vive di vegetazione e rami che si protendono sui cigli delle strade, mantenendo per tutto il periodo estivo le condizioni tali per non accrescere il pericolo per l'incolumità e l'igiene pubblica e il pericolo di incendi.

TUTTI GLI INTERVENTI SOPRAINDICATI DOVRANNO ESSERE EFFETTUATI CON DECORRENZA IMMEDIATA e comunque entro e non oltre il 31 Luglio p.v., nel rispetto della succitata normativa in vigore e in ragione delle motivazioni suesposte;

AVVERTE ALTRESÌ CHE

- Le operazioni di taglio e/o potatura delle piante, dovranno essere eseguite usando particolare cura in modo che nella caduta non provochino danni a persone o a cose. Il materiale vegetale, i tronchi, le ramaglie e quant'altro non potranno né essere accatastate né occupare la sede viaria e/o aree pubbliche.
- È fatto obbligo durante l'effettuazione dei lavori di garantire la pubblica incolumità e nel caso si dovesse operare dalla strada di procedere alla installazione di relativa segnaletica a norma di Legge per segnalare ai veicoli la presenza dei lavori in corso, ed inoltre di acquisire dagli enti preposti ogni autorizzazione e nulla osta necessario alla realizzazione dell'intervento.
- L'amministrazione Comunale, previa ingiunzione, si riserva di dar luogo all'esecuzione d'ufficio di dette opere a spese degli obbligati ove non fossero eseguite;
- In caso di presenza di più comproprietari dello stesso fondo, ciascuno dei trasgressori soggiace alla sanzione pecuniaria prevista per la violazione alla quale ha concorso, e, pertanto, ognuno dei comproprietari sarà passibile della stessa sanzione pecuniaria prevista.
- le trasgressioni alla presente ordinanza, salvo che non costituiscano più grave reato, saranno punite con la sanzione amministrativa d'importo variabile da € 25,00 ad € 500,00, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, secondo la procedura prevista dalla Legge 24.11.1981, n. 689, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalle specifiche norme di settore.
- In caso di inottemperanza a quanto sopra ordinato, in caso di incidenti dovuti ad incuria, possono esservi responsabilità civili e penali per i proprietari delle siepi e delle piante invadenti o delle scarpate non correttamente sfalciati.

DISPONE

- che in base a quanto previsto dall' art.8 comma 3, della Legge n. 241 del 7 agosto

1990 e ss.mm.ii., visto che il numero molto elevato dei destinatari renderebbe particolarmente gravosa la comunicazione personale del presente provvedimento, si provveda a darne ampia comunicazione tramite comunicati stampa, pubblicazione sul sito internet istituzionale e altre forme di pubblicità ritenute idonee.

- Che la presente Ordinanza, tra l'altro, venga comunicata ai seguenti Enti: Prefettura – U.T.G. Della Spezia; Provincia Della Spezia; Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco Della Spezia; Stazione Carabinieri di Borghetto di Vara (SP); Questura Della Spezia-Sez. PolStrada di Brugnato (SP); Gli agenti della forza pubblica sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.

RICORDA CHE

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge n. 241/1990 e s.m.i., contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo al TAR di competenza entro 60 giorni dalla data di notifica o in alternativa, ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Dott. Manuele Serventi Merlo in qualità di Responsabile dell'Ufficio di Polizia Municipale.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
FABIANI CORRADO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 27-06-2023 al 12-07-2023

Li 27-06-2023

IL SINDACO
FABIANI CORRADO